



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
di Firenze

Prot. n. 20/2020 mit-

Firenze, 9 aprile 2020.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Scilgermano

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11;

Visto il D.L. 9 marzo 2020 n. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 11 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Lette le "linee guida" ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 impartite dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020;

Lette le ulteriori Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 impartite al Consiglio Superiore della Magistratura con delibera dell' 8 marzo 2020;

Letta la Circolare del 10.3.2020 con la quale il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia ha diramato le "*linee guida*" sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione Giudiziaria, al fine di attuare ed implementare le misure di contenimento del contagio da virus COVID-19.

Vista la Direttiva del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2020;

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Sangermano

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23;

Visti gli Ordini di Servizio emessi dallo scrivente Procuratore della Repubblica in data 25 febbraio 2020, 11 marzo 2020 e 12 marzo 2020;

Ritenuta la necessità di rimodulare la organizzazione dell' Ufficio, anche in riferimento al **Decreto Legge 17 marzo 2018 n. 18, anche in considerazione della emanazione del D.L. 8 aprile 2020 n. 23;**

Ritenuto che tutta la normazione primaria e secondaria sinora varata "*in subjecta materia*", afferente il rischio di diffusione epidemiologica del virus denominato "Covid-19", con specifico riferimento al comparto giudiziario, si pone l' obiettivo prioritario di evitare assembramenti e contatti personali ravvicinati negli Uffici Giudiziari;

Ritenuto, pertanto, che quella evidenziata al punto che precede debba essere focalizzata quale "*ratio legis*" che informa tutti gli interventi normativi, primari e secondari, sinora varati per contenere e debellare la diffusione del virus "Covid-19";

Rilevato che la compresenza in spazi limitrofi e contigui di più persone, sia individuata dalla normativa varata "*in subjecta materia*", quale potenziale vettore del virus "Covid-19";


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Sangermano

Ritenuto d' altronde che la convergente incidenza di diversi principi costituzionali, tra i quali l' obbligatorietà dell' azione penale, il principio della ragionevole durata dei processi, la inderogabile esigenza di tutelare il "preminente interesse dei minori", sia in ambito penale che civile, la stessa presunzione di non colpevolezza dell' indagato/imputato, imponga un equo contemperamento tra diritto alla salute ed indefettibile funzionalità della attività giudiziaria, con bilanciamento dei diversi valori costituzionali in gioco;

Rilevato che l'Ufficio della Procura della Repubblica per i Minorenni è preposto a servizi pubblici essenziali, anche aventi carattere di urgenza e indifferibilità;

Rilevato che proprio nel settore minorile, in quanto preposto alla tutela dei diritti di persone "intrinsecamente vulnerabili", quali i soggetti minorenni, gli atti normativi progressivamente emanati per contrastare la diffusione del virus "Covid-19" abbiano previsto specifiche eccezioni alla tendenziale regola del rinvio "*pro tempore*" delle attività giudiziarie non urgenti (procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, procedimenti a tutela dei minori stranieri non accompagnati, procedimenti relativi ai minori allontanati dalla famiglia e situazioni di grave pregiudizio per il minore, per come valutate ed attestate dal Capo dell' Ufficio);

Rilevato che il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 proroga la sospensione dei termini processuali al **11 maggio 2020**;

Ravvisata l'urgente necessità di rimodulare ed aggiornare le misure organizzative sinora adottate, **alla luce del D.L. 17 marzo 2020 n. 18**, e ciò con la prioritaria finalità di fronteggiare nella c.d. "***seconda fase***" l' emergenza sanitaria ancora in atto, contemperando la inderogabile esigenza di assicurare la continuità delle attività e dei servizi essenziali di competenza di questo Ufficio Minorile con quella di garantire l'efficace attuazione delle

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Sangermano

disposizioni normative volte a tutelare la salute delle persone, ed in particolare, per quanto qui rileva, quella dei lavoratori impiegati presso questo Ufficio;

Rilevato che la **Circolare del 10.3.2020** del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia enuclea "*linee guida*" sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione Giudiziaria, al fine di attuare ed implementare le misure di contenimento del contagio da virus COVID-19.

Ritenuto che la suddetta Circolare esplicativa riassume ed esemplifica gli istituti giuridici astrattamente utilizzabili per inervare la suddetta esigenza di contenimento epidemico che, come detto, presuppone che l'Amministrazione Giudiziaria, ovvero i Dirigenti degli Uffici Giudiziari, avuto riguardo per le inderogabili esigenze di funzionalità sopra evidenziate, diminuiscano, per quanto possibile, la presenza in ufficio del personale amministrativo e della utenza.

Rilevato che con **Ordine di Servizio del 25 febbraio u.s.**, che qui integralmente si richiama "*per relationem*", lo scrivente ha già adottato, previo confronto con il personale amministrativo e con i Magistrati, le prime misure urgenti di profilassi sanitaria, anche con riguardo all'accesso della utenza agli Uffici della Procura Minorile e con riferimento alle attività istituzionali degli avvocati.

Ritenuto che gli Ordini di Servizio sinora emessi debbano essere integrati e rimodulati alla luce del **Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18**, conglobando in un unico provvedimento la disciplina generale dell'Ufficio, sia con riferimento agli aspetti processuali-procedimentali, che con riguardo alle esigenze di profilassi igienico-sanitaria e di organizzazione amministrativa e giurisdizionale, e ciò sino al **30 giugno 2020**;

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Sangermano

Considerato in particolare, che:

- a norma dell' art. 83 comma 1° D.L. 17.3.2020 n. 18 ***"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"***, e ciò con le eccezioni previste dal comma 3° Lett. A) del medesimo art. 83.
- l'art. 83 comma 2° del Decreto Legge n.18 del 17.3.2020 prevede che ***" Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali"***.
- L' art. 36 Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 proroga la sospensione dei termini processuali, così come disciplinata dall' art. 83 commi 1° e 2° D.L. 17 marzo 2020 n. 18 **sino all' 11 maggio 2020.**

Fatte salve dunque le eccezioni previste dall' art. 83 comma 3° Lett. A), sono sospesi tutti i termini dei procedimenti penali, compresi quelli previsti dall'art. 415 bis c.p.p., quelli per le impugnazioni, quelli riguardanti i reati di cui all'art. 362 comma 1 ter cpp cd " codice rosso",

sino all' 11 maggio 2020, fatta salva la previsione di cui all' art. 36 comma 2° D.L. 8 aprile 2020 n. 23;

Rilevato che a norma dell' art. 83 comma 5° del citato D.L. n. 17/3/2020 n. 18 " *Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).*"

Rilevato che a norma dell' art. 83 comma 7° del citato D.L. 17/3/2020 n. 18 " *Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare le seguenti misure:*

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento ";*

- d) rilevato che l' **art. 83 comma 6° D.L. 17 marzo 2020 n. 18** prevede che **"per contrastare l' emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell' attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 i Capi degli Uffici Giudiziari, sentiti l' Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, ed il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d' intesa con le Regioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all' interno dell' ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli Uffici diversi dalla Corte Suprema di Cassazione e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le misure sono adottate d' intesa con il Presidente della Corte d' Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello dei rispettivi Distretti";**
- e) Rilevato che l' art. 83 comma 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha abrogato gli artt. 1 e 2 del precedente Decreto 8 marzo 2020 n.11, ridefinendo i termini delle fasi emergenziali;

Considerato pertanto che :

- L'obbiettivo prioritario perseguito dalla normativa "*in subjecta materia*", funzionale alla inderogabile esigenza di tutelare la salute dei lavoratori, è quello di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, limitando al massimo la compresenza di più persone in spazi limitrofi e contigui, al fine di ridurre il più possibile il rischio di contagio;
- Ricorre altresì la inderogabile esigenza di **assicurare i servizi essenziali e lo svolgimento delle attività indifferibili**, anche mediante **una idonea rotazione del personale** che garantisca la presenza in ufficio di un contingente minimo, definibile "*presidio di urgenza*", suddiviso per comparti omogenei, facendo ricorso a tutti gli strumenti contrattuali concretamente utilizzabili, così come enucleati dall'art. 87 del D.L. 17/3/2020 n. 18 (e correlativa relazione illustrativa), norma questa che assegna "*priorità programmatica*" al c.d. "*lavoro agile*" o "*smart working*", sempre che tale modalità lavorativa sia concretamente, fruttuosamente, esplicabile nello specifico contesto in cui deve trovare attuazione;
- La gestione ordinaria delle prestazioni lavorative deve essere pertanto "***prioritariamente***" realizzata attraverso il ricorso allo *smart working*, laddove concretamente possibile, nella forma semplificata enucleabile dalla normativa d'urgenza, assicurandone le opportune, doverose, verifiche in ordine alla effettività ed utilità;

Ritenuto che nella situazione concreta, salvo ulteriori determinazioni connesse a nuove indicazioni normative ed emergenziali, per le caratteristiche

di questo Ufficio, ed avuto particolare riguardo per la "priorità programmatica" assegnata dall' art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 al c.d. "smart working", le forme "alternative" di attività lavorativa che appaiono compatibili con la inderogabile finalità di assicurare una effettiva funzionalità della Procura Minorile siano anche quelle del "lavoro agile" (smart working) e dell'orario multi-periodale, per chi ne formuli eventuale richiesta alla luce del generale riassetto organizzativo quivi attuato, ferma restando la inderogabile necessità che tutto il personale amministrativo fruisca **entro il 30 aprile 2020** del "monte ferie" arretrato relativo all' anno 2019, **secondo programmazione da coordinarsi con la rotazione dei "presidi di urgenza"** già predisposta;

Rilevato che gli applicativi che possono essere gestiti fuori dall' Ufficio, in modalità "smart working", sono i seguenti: **siamm, script@, sicoge.**

Rilevato che sono stati predisposti e poi sottoscritti dai dipendenti amministrativi i "progetti individuali" di smart working";

Rilevato che la complessiva rimodulazione organizzativa dell' Ufficio, conformata sulla esigenza di fronteggiare l' emergenza epidemiologica in atto, consentendone al contempo il regolare funzionamento, sia operativa, efficace e perfettamente metabolizzata dal personale;

Premesso quanto sopra;

DISPONE


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Avv. **Luigi Germano**

Che l'attività dell' Ufficio sia organizzata, fino a cessate esigenze e comunque fino al 30 giugno 2020 (c..d "SECONDA FASE"), e salvo ulteriori e diversi interventi normativi ed emergenziali, con le seguenti modalità:

ACCESSO ALL'UFFICIO

Dal 16 aprile al 30 aprile 2020, salvo eventuali proroghe, l'accesso fisico dei difensori e del pubblico **agli uffici di seguito indicati** è consentito esclusivamente per il **deposito di atti urgenti ed indifferibili (per esempio, in quanto concernenti soggetti detenuti)**:

Ufficio Ricezione Atti

Ufficio 415 bis c.p.p.

Ufficio Dibattimento

Segreterie dei Pubblici Ministeri

Ufficio art. 335 c.p.p.;

Al di fuori dei casi di oggettiva urgenza, valutata come tale da parte del Procuratore o del Magistrato di turno, il deposito di atti da parte dei Difensori avverrà ordinariamente per via telematica, tramite PEC.

Per richiedere, in casi di assoluta urgenza, di visionare fascicoli o richiedere copie degli stessi e/o di singoli atti alle Segreterie dei Magistrati, sono indicate le seguenti caselle di posta, mediante le quali prenotare la visione del fascicolo, prenotazione da effettuare almeno cinque giorni prima del previsto accesso in modo da consentirne la calendarizzazione:

SEGRETERIA PENALE: penale.procmin.firenze@giustiziacert.it

SEGRETERIA CIVILE: civile.procmin.firenze@giustiziacert.it

AMMINISTRAZIONE: prot.procmin.firenze@giustiziacert.it

Alla stessa casella può essere richiesto un appuntamento col Magistrato procedente o con il Procuratore, **privilegiandosi in ogni caso la comunicazione a distanza (video-chiamata o chiamata vocale).**

Le Segreterie risponderanno il più presto possibile alle suddette istanze di interlocuzione, tenuto conto anche del termine di scadenza degli atti o al più tardi entro 5 giorni dalla richiesta, indicando il giorno e l'ora in cui l'accesso o il contatto sarà possibile.

L'accesso all'ufficio avverrà mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza di almeno 1 mt. tra le persone.

Per l'ufficio art. 335 c.p.p., i privati, solo in caso di comprovata urgenza, potranno richiedere i certificati previa comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:

SEGRETERIA PENALE: penale.procmin.firenze@giustiziacert.it

E' sempre ammesso il deposito presso questo Ufficio di atti URGENTI in orario ricompreso tra le ore 11,00 e le ore 12,30 (salvo deroghe autorizzate dal Capo del' Ufficio valutata la necessità ed urgenza del caso concreto).

L' urgenza sarà in ogni caso valutata dal Procuratore della Repubblica od, in sua assenza, dal Magistrato di turno.

DEPOSITO ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO 2020 la Polizia Giudiziaria provvederà **all' eventuale deposito materiale e diretto dei soli atti urgenti**, quali quelli riguardanti gli atti soggetti a convalida (perquisizioni, sequestri, arresti in flagranza, fermi di indiziato di delitto), ovvero riguardanti i reati di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p. (cd " Codice Rosso"), **e ciò solo nella eventualità in cui, PER QUALSIASI RAGIONE, NON SIA, anche MOMENTANEAMENTE, POSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO**


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giovanni Sangermano

TRAMITE PEC (problematiche tecniche di rete ed altro) ovvero valutata la opportunità di procedere a consegna materiale (anche su eventuale richiesta del P.M.), e comunque sempre previo avviso al Magistrato di turno per gli arresti ed i fermi e per i reati di "Codice Rosso" o per quelli comunque gravi e di elevato allarme sociale.

In definitiva, anche per gli atti urgenti la P.G. potrà procedere a deposito telematico, tramite PEC, previo avviso telefonico al P.M. per arresti e fermi e reati di codice rosso o di particolare allarme sociale, salvo che ragioni tecniche o di opportunità, ed anche a richiesta del Procuratore o del Magistrato di turno, impongano il deposito materiale degli atti.


La P.G. pertanto procederà ordinariamente a deposito telematico degli atti tramite PEC, ai seguenti indirizzi:

SEGRETERIA PENALE: penale.procmin.firenze@giustiziacert.it

SEGRETERIA CIVILE: civile.procmin.firenze@giustiziacert.it

AMMINISTRAZIONE: prot.procmin.firenze@giustiziacert.it

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVA


PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Roberto Songermano

Conservano efficacia fino **al 30 giugno 2020** le determinazioni già adottate, **con riguardo ai Magistrati**, con **Ordini di Servizio del 25 febbraio 2020 e del 12 marzo 2020**, qui integralmente richiamati "*per relationem*" (**ed allegati**);

Rimane operativo il **presidio** che si occupa di tutte le urgenze che è costituito dal **Procuratore, sempre presente** e dal **Magistrato di turno**.

Di conseguenza saranno di regola presenti in ufficio **il Procuratore ed il Magistrato di turno**, ferma restando la pronta ed eventuale reperibilità degli altri colleghi, in caso di obiettiva necessità.

I Magistrati, per come espressamente stabilito con **Ordine di Servizio del 12 marzo u.s.**, quivi integralmente richiamato ed allegato, sono pertanto **invitati**, secondo il principio della autorganizzazione responsabile:

- a) Nei giorni diversi da quelli coincidenti con turni di servizio (cosiddetto "turno posta"), **a svolgere da remoto le attività giudiziarie** (analisi e studio dei fascicoli, predisposizione dei provvedimenti ed ogni altra attività di trattazione dei procedimenti che comunque non ne richieda la presenza in ufficio), salva inderogabile presenza in ufficio per arresti, convalide, atti urgenti, udienze, etc;
- b) in deroga alle vigenti disposizioni, i Magistrati sono autorizzati, a propria cura, a prelevare i fascicoli ed a portarli presso il proprio domicilio, riconsegnandoli alla competente Segreteria espletato il lavoro necessario, ed avendo scrupolo di annotare i riferimenti individuativi dei fascicoli prelevati e portati seco (numero di RGNR e/o numero del fascicolo civile);
- c) A valutare l'eventuale differimento delle attività d'indagine e istruttorie non soggette a termini perentori o comunque non urgenti e indifferibili (**anche attesa la generale sospensione dei termini, ivi compresi quelli per il compimento delle indagini preliminari, sino al 11**


maggio 2020). In definitiva dovrà essere effettuata una valutazione di opportunità, correlata alla tipologia di attività investigativa da compiersi, strettamente connessa alla proroga della sospensione dei termini processuali sino all' 11 maggio 2020.

- d) A differire tutte le missioni fuori sede non urgenti e indifferibili (attività ispettive non urgenti presso le Comunità, per esempio);
- e) A svolgere con modalità telematica ovvero a valutare l' eventuale differimento di tutte le riunioni di coordinamento investigativo e/o di altra natura promosse o richieste nel rapporto con altri uffici giudiziari, organismi di polizia con la rete psico-socio-assistenziale;
- f) A privilegiare le modalità telefonico/telematiche per le riunioni di lavoro di qualsiasi genere e per i contatti con i colleghi, la P.G. ed il personale;
- g) A far svolgere il più possibile da remoto le attività dei tirocinanti;

In ogni caso tutti i Sostituti Procuratori eviteranno per quanto possibile l'esecuzione di atti istruttori diretti (interrogatori, SIT, conferimenti incarichi consulenziali ex art. 360 c.p.p., etc) che comportino la presenza nei locali della Procura di più persone (polizia giudiziaria, indagati, persone informate, consulenti, genitori degli indagati, persone offese, difensori, etc.) salvo i casi in cui l'attività non sia assolutamente differibile, anche considerando la generale sospensione di tutti i termini processuali ex art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 sino all' 11 maggio 2020;

Svolgimento delle udienze

Sulla base di quanto convenuto e programmato con il Signor Presidente del Tribunale in Sede, a norma dell'art. 83 comma 7° D.L. 17.3.2020 n. 18, le


PUBBLICA
Sant'Germano

udienze civili non rinviabili dovranno svolgersi, di regola e per quanto tecnicamente possibile, in modalità video-conferenza utilizzando i programmi informatici forniti dal Ministero della Giustizia e le attrezzature già attive ovvero mediante eventuali implementazioni.

In ogni caso, i Magistrati del Pubblico Ministero presenti in udienza, penale o civile, nei casi espressamente previsti dalla Legge, per la eventualità che non sia in concreto attivabile la video-conferenza, avranno cura di rispettare e fare rispettare tutte le misure igienico-sanitarie varate e vigenti, a cominciare dalla "distanza sociale" di almeno un metro da ogni soggetto compresente in Aula.

I Magistrati del Pubblico Ministero sono invitati ad utilizzare le mascherine protettive di cui sono stati dotati, nonché ad indossare appositi guanti ed a portare seco in udienza gli igienizzanti per le mani.

I signori difensori, le parti processuali, il personale amministrativo, i testimoni, i genitori degli imputati e chiunque altro sia ammesso in Aula d'udienza, dovrà rispettare rigorosamente la "distanza sociale" nonché le altre misure di profilassi previste.

In assenza in Aula del Giudice procedente, il Pubblico Ministero d'udienza, anche eventualmente avvalendosi di personale in forza alla Sezione di P.G. in Sede, vigilerà sul rispetto delle misure igienico-sanitarie vigenti.

Ogni Magistrato è stato dotato, unitamente al resto del personale, di materiali igienizzanti per le mani e di guanti nonché di apparati protettivi per il volto.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Rimangono operativi fino al 30 giugno 2020 i "presidi d'urgenza" per i servizi essenziali già costituiti e operanti sulla base dei precedenti provvedimenti sopra richiamati, con rotazione del personale addetto secondo programmazione già varata e da varare.

LAVORO AGILE

Il personale amministrativo NON assegnato ai "presidi d'urgenza", secondo turnazione progressiva, dovrà lavorare da remoto con modalità "smart working", sulla scorta dei progetti e degli obiettivi numerici e teleologici già predisposti, con elaborati sottoscritti dal singolo dipendente ammesso.

Attraverso la presentazione di report settimanali da parte del dipendente ammesso a "lavoro agile" si procederà, a cura del Procuratore e del Coordinatore dei Servizi Amministrativi al controllo degli obiettivi e alla eventuale rimodulazione e/o aggiornamento degli stessi.

Il personale amministrativo che dovesse fruire di permessi ex legge 104/1992 può richiedere per i mesi di marzo e aprile 2020 un ulteriore periodo di permesso pari a complessivi 12 giorni per il suddetto bimestre.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Spanghermano

I servizi che, mediante presidi, rimangono operativi sono assicurati come da turnazione già predisposta e da predisporre progressivamente, di tanto che la fruizione delle ferie arretrate dell' anno 2019 è stata coordinata dallo scrivente con la intangibilità della programmazione delle urgenze già varata, con indicazione delle unità progressivamente assegnate ai turni urgenze.

SEGRETERIE MAGISTRATI

- 1) Il "presidio urgenze penali" affiancherà il Procuratore della Repubblica ed il Magistrato di Turno, nonché gli altri Magistrati che dovessero ritenere di lavorare in Sede, per tutta la durata del "turno urgenze", secondo il normale orario di lavoro e le necessità del servizio.

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

I Responsabili delle Aliquote che compongono la Sezione di Polizia Giudiziaria in Sede dovranno attenersi ai turni di servizio "mattina/pomeriggio sulla base della esigenza di non consentire la compresenza di più unità in un medesimo locale, ovvero assicurare comunque, anche con turno contemporaneo, che il personale sia distribuito in distinti locali della Sezione di P.G. e/o della Procura o comunque mantenendo almeno due metri di distanza.

L' autista "in presidio urgenza" provvederà a stampare la posta civile, oltre alle ordinarie incombenze assegnate.

MISURE IGIENICO - SANITARIE

Sino al 30 giugno 2020 conservano efficacia le misure di profilassi igienico-sanitaria varate con **Ordine di Servizio del 25 febbraio 2020**, che si allega, così come implementate dalla presente disposizione:

- Il personale amministrativo assegnato ai "presidi d' urgenza", secondo programmazione progressiva, dovrà rispettare rigorosamente la "distanza sociale" di almeno un metro, assicurando che anche avvocati e utenti eventualmente presenti in ufficio, per atti valutati come urgenti dal Procuratore o dal Magistrato di turno, si attengano alla suddetta inderogabile misura di garanzia.
- Il personale amministrativo presente in ufficio dovrà pertanto attuare la prescritta "distanza sociale" in tutti i rapporti e le interlocuzioni funzionali, quindi reciprocamente tra colleghi, con i difensori e l' utenza, con la Polizia Giudiziaria ed i Magistrati;
- Appositi avvisi scritti sono stati affissi fuori delle stanze assegnate al personale amministrativo, magistratuale e di polizia giudiziaria, segnando la "invalicabilità" della "distanza sociale" anche mediante l' utilizzo di nastro adesivo di interposizione;
- I Magistrati, il personale amministrativo e di polizia giudiziaria è invitato ad utilizzare le apposite mascherine, i guanti ed a fare un uso sistematico dell' igienizzante per mani, tutti apparati di cui l' Ufficio è stato dotato e che sono stati distribuiti al personale.
- La ditta incaricata per le pulizie dei locali in dotazione a questa Procura della Repubblica provvederà ad una accurata e sistematica disinfezione e igiene dei bagni e degli stessi uffici, utilizzando prodotti specifici, di

cui la Ditta stessa sia munita o che dovranno essere acquistati, nel rispetto delle previste procedure, per il tramite dei fondi pubblici stanziati.

- L' **11 aprile 2020** verrà eseguita da parte di Ditta incaricata la "sanificazione" dell' intero Palazzo di Giustizia Minorile di via della Scala nn. 79-81, ivi compresi gli assegnati alla Sezione di Polizia Giudiziaria in via degli Orti Oricellari;
- I Magistrati, il personale amministrativo ed il personale di polizia giudiziaria è tenuto ad informare immediatamente il Capo dell' Ufficio in ordine a problematiche di salute (influenza, raffreddore, tosse, etc.) che non appaiono astrattamente incompatibili con la presenza in Ufficio (assenza di febbre e/o sintomi virali) ma che comunque consiglino una valutazione preventiva, anche all' eventuale fine di stimolare opportune verifiche mediche e di profilassi personale.
- Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati vorrà cortesemente stimolare i propri iscritti, ad un ordinario uso della posta certificata per il deposito degli atti, istanze, richieste di copia atti, assicurando, laddove possibile, l' assolvimento dei diritti di cancelleria con invio a mezzo posta ed intensificando, per l' ordinario confronto con i Magistrati, contatti via email e/o telefonici, e ciò al mero, esclusivo fine di decongestionare l' Ufficio in una congiuntura di oggettiva e generale criticità.

Si comunichi il presente provvedimento all' Onorevole Consiglio Superiore della Magistratura, all' Onorevole Consiglio Giudiziario presso la Corte d' Appello di Firenze, al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, al Signor Presidente del Tribunale in Sede, ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto Toscana, ai Signori Presidenti delle Camere Penali del Distretto Toscana.

Si comunichi il presente provvedimento ai Magistrati dell'Ufficio, al Personale Amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria in Sede.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Antonio Sangermano

Si trasmetta il presente provvedimento a tutti gli uffici di Polizia del Distretto.

Si comunichi altresì il presente provvedimento al Direttore della Agenzia delle Dogane di Livorno, ai Direttori Dipartimento Prevenzione Azienda USL Toscana, ai Direttori ARPAT Toscana, ai Direttori Agenzia delle Entrate della Toscana, ai Direttori Territoriali del Lavoro della Toscana, ai Direttori dell'INAIL della Toscana, ai Direttori dell'INPS della Toscana, al Direttore dell'IPM di Firenze, al Signor Presidente della Regione Toscana.

Si pubblichi sul sito della Procura della Repubblica per i Minorenni per la massima diffusione.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Manda alla Segreteria per gli incumbenti.

Firenze, 9 aprile 2020.

Il Procuratore della Repubblica
Antonio Sangermano

